



CCPIA

COMUNE DI PANCARANA
(Provincia di Pavia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SESSIONE STRAORDINARIA

delibera n. 2
del 30 marzo 2021

Oggetto:	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE: ISTITUZIONE DELLE TARIFFE. DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE
----------	---

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì TRENTA del mese di MARZO alle ore 20.00, nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali nei modi e termini previsti dallo Statuto, si è riunito il Consiglio comunale

Risultano	presenti	assenti		presenti	assenti
1 FUSI Maurizio	Sì		9 PERNIGOTTI Cristiano	Sì	
2 MAIOLA Tommaso	Sì		10 MINUDRI Carolina	Sì	
3 MILANESI Valerio	Sì		11 TASSONE Salvatore	Sì	
4 BRESCIANI Marco	Sì				
5 MONTAGNA Isabella		Sì			
6 GUGGERI Edoardo	Sì				
7 NICOLINI Paola Teresa	Sì				
8 SORDI Claudio	Sì		Totali presenti/assenti	10	1

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Daniele Bellomo

Il Sindaco MAURIZIO FUSI, assunta la presidenza e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

PARERI PREVENTIVI:

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267.

Firmato per quanto di propria competenza dal:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO-CONTABILE
f.to Giorgia Brameri

Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Maurizio Fusi

IL SEGRETARIO
f.to Daniele Bellomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal **.26 APR 2021**

IL SEGRETARIO
f.to Daniele Bellomo

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO
Daniele Bellomo



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- che ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019, "Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68";
- che ai sensi del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto dei contenuti dettagliati nel medesimo comma 821;

VISTI altresì,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente." e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...”;

VISTI

- l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui “... Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 ...”;
- l'ulteriore differimento per l'approvazione del bilancio degli enti locali dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 disposto con decreto del ministro dell'Interno del 13 gennaio scorso, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali;

RITENUTO di provvedere all'approvazione del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, in attuazione del Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del c.d. canone unico patrimoniale, si rende necessario istituire le tariffe del canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con le tariffe precedenti e che, a tal fine, si riscontra che gran parte delle tariffe assumono valore simili alle fattispecie tariffarie in vigore fino al 31.12.2020, con lievi oscillazioni dovute alla rideterminazione dei coefficienti;

RITENUTO di istituire le tariffe come sopra descritte, che consentono di pareggiare il gettito raggiunto con i precedenti prelievi COSAP e Imposta comunale sulla pubblicità/diritto sulle pubbliche affissioni, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dall'1 gennaio 2021, indicate alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato 2);

DATO ATTO che le successive determinazioni del canone saranno di competenza della Giunta comunale;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

DATO ATTO che questo Ente nel vigore della normativa precedente aveva esternalizzato il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della TOSAP;

CONSIDERATO che questo Ente trova nell'impossibilità di gestire direttamente tutti i servizi comunali di cui è titolare a causa della carenza delle risorse umane e strumentali e che, pertanto, per una migliore organizzazione del servizio è opportuno confermare la volontà di esternalizzare la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone unico (che assorbe tutte precedenti entrate sopra citate);

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI

- il D.lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
- 2) Di istituire le tariffe per l'applicazione del c.d. canone unico patrimoniale, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, allegate alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (allegato 2);
- 3) Di dare atto le successive determinazioni del canone saranno di competenza della Giunta comunale;
- 4) Di dare inoltre atto quanto approvato ai punti 1 e 2, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2021;
- 5) Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale;
- 6) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
- 7) Di confermare la determinazione di esternalizzare la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (che assorbe tutte precedenti entrate i.e. imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e TOSAP).

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere per rendere operativa la novellata disciplina regolamentare,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.